



Titolo

Corte federale d'appello – domande e eccezioni – nuovi documenti - parte che nelle precedenti fasi di giudizio non si è difesa - inammissibilità della produzione di nuovi documenti

Descrizione

La disposizione di cui all'art. 101 del Codice di giustizia sportiva, secondo cui *“Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso”*, derogando ai principi generali dell'ordinamento, non è suscettibile di applicazione analogica e va intesa in senso restrittivo. Pertanto la stessa deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell'insussistenza del presupposto per l'irrogazione delle sanzioni (Corte federale d'appello, Sezione I, n. 62/2019-2020).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 17/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 101, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0017 CFA del 4 ottobre 2021 (A.S.D. Città di Acilia/Procura Federale)